



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 58 del 30/11/2021

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100) E CENSIMENTO ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI E DEI RAPPRESENTANTI (ART. 17 D.L. N. 90/2014) - APPROVAZIONE (REL. SINDACO)

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di Novembre alle ore 18:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in videoconferenza sotto la presidenza del Sindaco Avv. Malatesta Carlo Alberto il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
Malatesta Carlo Alberto	SI		Sanfelici Chiara	SI	
Anghinoni Gabriele	SI		Bortolotti Manuela	SI	
Castagna Gloria	SI		Coppiardi Roberto	SI	
Lungarotti Enrico	SI		Simonazzi Stefano	SI	
Peruffo Lorenzo	SI		Carnevali Francesca		SI
Mortara Davide		SI	Tommasini Elena		SI
Avanzi Giulia	SI				

PRESENTI: 10

ASSENTI: 3

Sono presenti gli Assessori Esterni:

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Sabina Candela

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100) E CENSIMENTO ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI E DEI RAPPRESENTANTI (ART. 17 D.L. N. 90/2014) - APPROVAZIONE (REL. SINDACO)

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'eventuale dibattito dei Consiglieri Comunali di cui al presente punto all'odg, è riportato nel verbale unico degli interventi di cui alla deliberazione C.C. n. 56 in seduta odierna.

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione ("ricognizione straordinaria") di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

RILEVATO che il Comune di Marcaria con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 27/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che..." *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*"

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, D.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quoted"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione"



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

VISTA altresì la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) all'articolo 1, commi 721-724, che ha modificato ed integrano il Testo Unico sulle Società Partecipate di cui al D.lgs. n. 175/2016 s.m.i., intervenendo su alcuni aspetti significativi relativi agli obblighi di alienazione; ed in particolare l'articolo 1, comma 723, prevedeva la possibilità di derogare all'obbligo di alienazione delle società inserite nel piano di razionalizzazione straordinario, ex articolo 24 del D.lgs. n. 175/2016 s.m.i., commi 4 e 5, nel caso in cui le stesse abbiano il valore medio degli esercizi, nel triennio 2014-2016, in utile, derogando l'obbligo di dismissione della partecipazione almeno fino al 31 dicembre 2021;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

CONSIDERATO in particolare, per quanto attiene la società partecipata Marcaria Sviluppo Srl:

- la stessa rientrava nella casistica di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), che all'articolo 1, comma 723, prevedeva la possibilità di derogare all'obbligo di alienazione delle società inserite nel piano di razionalizzazione straordinario, ex articolo 24 del D.lgs. n. 175/2016 s.m.i., commi 4 e 5, nel caso in cui le stesse abbiano il valore medio degli esercizi, nel triennio 2014-2016, in utile, derogando l'obbligo di dismissione della partecipazione almeno fino al 31 dicembre 2021, e questo Ente ha beneficiato negli scorsi anni di questa possibilità;
- ora, scaduto tale termine, si rileva che la società è carente in due dei cinque requisiti essenziali richiesti dal T.U.S.P. e per tale ragione, necessita di un intervento di razionalizzazione;
- è pertanto intenzione dell'Amministrazione verificare nel perimetro delle società di capitale in cui detiene una partecipazione la possibilità di conferire la società in oggetto, tenuto conto che gli adempimenti fiscali (tassazione) conseguenti alla messa in liquidazione e alla dismissione societaria risulterebbero troppo onerosi;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatta secondo gli schemi tipo e le linee guida emanate dal Dipartimento del tesoro;

VALUTATO pertanto che la relazione prevede:

- il mantenimento delle società APAM SPA, SIEM SPA, TEA spa, Consorzio Forestale Padano e GAL Terre del Po;
- per la Società MARCARIA SVILUPPO SRL, si procede ad un'azione di razionalizzazione, ossia alienazione societaria verificando nel perimetro delle società di capitale in cui l'Ente detiene una partecipazione la possibilità di conferire tale società;

CONSIDERATO altresì che il Bilancio di APAM SPA determina una perdita di € 174.836, che tuttavia viene coperta completamente mediante utilizzo per pari importo della riserva straordinaria a disposizione della società a seguito degli accantonamenti degli utili destinati negli esercizi precedenti;



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000 (parere n. 4 del 17/11/2021);

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DICHIARATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sul presente atto ai sensi dell'art. 8 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 9/3/2013;

CON VOTAZIONE palese, che ha dato il seguente esito:

- consiglieri presenti n.10
- consiglieri votanti n.10
- voti favorevoli n. 8
- voti contrari n.2 (Coppiardi Roberto, Simonazzi Stefano)
- astenuti nessuno

DELIBERA

1. **di approvare** la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Marcaria detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal D.lgs. 16/6/17 nr. 100, nonché censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti come dispone l'art. 17 del D.L. n. 90/2014, come analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di prendere atto** che la relazione prevede:
 - il mantenimento delle società APAM SPA, SIEM SPA, TEA spa, Consorzio Forestale Padano e GAL Terre del Po;
 - per la Società MARCARIA SVILUPPO SRL, si procede ad un'azione di razionalizzazione, ossia alienazione societaria verificando nel perimetro delle società di capitale in cui l'Ente detiene una partecipazione la possibilità di conferire tale società;
3. **Di dare atto che** il Bilancio di APAM SPA determina una perdita di € 174.836, che tuttavia viene coperta completamente mediante utilizzo per pari importo della riserva straordinaria a disposizione della società a seguito degli accantonamenti degli utili destinati negli esercizi precedenti;
4. **Di precisare che tale** provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. **Di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
6. **Di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
7. **di incaricare** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

8. **di trasmettere** copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
9. **di aver valutato** tutte le procedure di controllo previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2021/2023 approvato con deliberazione G.C. n. 18 del 23/03/2021;
10. **di approvare**, con separata votazione che ha dato il seguente esito:
- consiglieri presenti n.10
 - consiglieri votanti n.10
 - voti favorevoli n.8
 - voti contrari n.2 (Coppiardi Roberto, Simonazzi Stefano)
 - astenuti nessuno

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

- *Allegato A. RELAZIONE TECNICA DI RICOGNIZIONE*
- *PARERE DEL REVISORE*



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : REVISIONE PERIODICA DELLA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100) E CENSIMENTO ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI E DEI RAPPRESENTANTI (ART. 17 D.L. N. 90/2014) - APPROVAZIONE (REL. SINDACO)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Comune di Marcaria, li 19/11/2021

Il Responsabile
Dott.ssa Gibertini Simona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Comune di Marcaria, li 19/11/2021

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gibertini Simona



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Avv. Malatesta Carlo Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sabina Candela

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Prot. n. _____ Reg. Pubbl.

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il:
_____ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Sabina Candela

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Sabina Candela

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Marcaria,
01/12/2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sabina Candela